



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N. ³²⁹⁵
del **30 GIU. 2022**

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO
N. 238 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 13-06-2022 N. 37

Oggetto: Ricognizione e costituzione fondo del personale non dirigente per gli anni 2022 e precedenti. Fondo risorse decentrate 2022 - Approvazione relazione di accompagnamento e relativi allegati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI :

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 5/2019, prot. n. 2133, del 10.05.2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio Finanziario;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024.

PREMESSO CHE:

- l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
- l'attività di ricostituzione del fondo di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di determinare con esattezza gli importi nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento succedutesi nel tempo;
- l'evoluzione contrattuale e le disposizioni normative hanno imposto agli Enti locali un sempre maggiore livello di attenzione e di conoscenza rispetto alle tematiche della costituzione e utilizzo dei fondi incentivanti;
- le risorse, il fondo, di cui trattasi deve essere costituito, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative, annualmente,
- le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, di fatto consentono agli enti di recuperare eventuali maggiori oneri derivanti dalla non corretta costituzione sui "fondi" futuri;
- al fine di procedere ad una ricognizione puntuale dei fondi di cui trattasi, con determinazione n.14/3 del 03/02/2022 si procedeva ad affidare al Dott. Andrea Pellegrino – Consulente P.A. – professionista in possesso di elevata professionalità ed esperienza nel settore in oggetto, il servizio formativo in *house* in forma di tutoring e attività di accompagnamento al responsabile del servizio finanziario;

ATTESO CHE

- l'attività del servizio ha portato alla ricostruzione dei fondi del personale non dirigenziale le cui risultanze sono riportate nei prospetti allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, riportanti le ricostruzioni per gli anni attenzionati in oggetto;
- gli importi esposti sono riferiti agli anni dal 1999 al 2021. Pertanto, le attività hanno riguardato tutto il periodo di riferimento, ovvero, dall'anno 1999 in poi;
- l'attività di cui trattasi ha consentito di verificare che presso il Comune di Colobrarò il fondo andava costituito correttamente, tant'è vero che si è dovuto fare riferimento, ai fini costitutivi, delle disposizioni contrattuali antecedenti il CCNL del 01/04/1999;

RICORDATO CHE

- la verifica di computo, anche in via retroattiva, costituisce attività di autotutela in caso di eventuale rilevazione di discrasie e difformità applicative dei diversi istituti, come sostenuto, del resto, dalla stessa ARAN, la quale – con parere RAL-499-15B1 reso sul quesito *“Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?”* – ha avuto occasione di rassegnare quanto segue: *“La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15. La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali”*

DATO ATTO CHE

- le risultanze della ricostituzione del fondo del personale non dirigenziale, e degli allegati, sono stati inviati all'Organo di revisione contabile per le attività di propria competenza;

VISTA

- la Relazione tecnico- finanziaria ricostruzione e costituzione del fondo del personale dei livelli anni 1999-2022. Costituzione fondo risorse decentrate 2022. Relazione redatta ai sensi dell'art.40 – comma 3 – sexies , del D.lgs. n.165/01 dal Responsabile (Prot.2892 del 11.06.2022);

ACCERTATO CHE

- l'Organo di revisione contabile con proprio verbale n.27, acquisito al protocollo dell'ente al n.2940 il 13.06.2022 ha espresso parere favorevole in merito alle risultanze delle attività di rideterminazione del fondo del personale non dirigenziale per gli anni dal 2022 e precedenti;

VISTI

- l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 c. 3-quinquies, che prevede espressamente che gli Enti possono anche *“destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010;
- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 (con ulteriore proroga al 31.12.2014 - è la risultante della proroga per effetto del D.P.R. n. 122/2013), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATI

- L'art.1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147 dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- L'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".
- L'art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) del D. Lgs. 75/2017 prevede, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche ..., non può superare il corrispondente ammontare determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità da valutarsi, nell'ambito della normativa vigente, in sede di atto di indirizzo e successiva contrattazione. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 è abrogato.

PRESO ATTO

- della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
- dei criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad oggetto: interpretazione disposizioni D.L. 78/2010;
- del parere della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, precisa che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che, pertanto, devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78", oltre, per giurisprudenza

consolidata, alle “spettanze” derivanti dai trasferimenti ISTAT e alle economie derivanti da piani triennali e annuali di razionalizzazione dei costi;

- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali “sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”.

ATTESO CHE

- gli obiettivi del lavoro svolto sono sommariamente identificabili nei seguenti:
 - a) la ricostruzione dei calcoli effettuati nelle varie annualità a partire dal 1999; la ricostruzione puntuale di tutti gli istituti contrattuali;
 - b) la determinazione dell'importo del fondo attuale, in virtù delle complesse operazioni di revisione sopra descritte;

CONSIDERATO che occorre procedere alla determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, alla ricostruzione del fondo per gli anni dal 1999 al 2022;

RITENUTO, pertanto, dover approvare la determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 e la ricostruzione dello stesso per gli anni dal 1999 al 2022 così come da prospetti allegati;

Visto

- il D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni.
- il D. Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL 31/03/1999;
- il CCNL 01/04/1999;
- il CCNL 05/10/2001;
- il CCNL 22/01/2004;
- il CCNL 09/05/2006;
- il CCNL 11/04/2008;
- il CCNL 31/07/2009;
- il CCNL 21/05/2018;
- le direttive fornite dall'ARAN;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **DI RENDERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 (come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
3. **DI DARE ATTO CHE** la determinazione del fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative in materia;
4. **DI RIDETERMINARE** il fondo delle risorse decentrate per gli anni 2022 e precedenti, come da prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che il Fondo delle risorse decentrate calcolato per l'anno 2022 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del fondo 2016;
6. **DI DARE ATTO** che i fondi ricostituiti per gli anni 1999/2022 risultano essere determinati nei limiti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti
7. **DI ATTESTARE** che il fondo relativo all'anno 2022 trova integrale copertura nelle disponibilità di Bilancio;

8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni e sarà inviata copia al Sindaco e alla Segretaria Comunale per il rispettivo esercizio del potere di controllo, al Revisori dei Conti, all'Ufficio Personale, all'Ufficio Ragioneria, alla R.S.U ed alle OO.SS.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Andrea BERNARDO**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobrarò, lì **13 GIU. 2022**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea BERNARDO**

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)


Colobrarò, lì **13 GIU. 2022**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea BERNARDO**

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'ente il **30 GIU. 2022**
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. 474 reg

Colobrarò, lì **30 GIU. 2022**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colobrarò, lì **13 GIU. 2022**



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Andrea BERNARDO**

[Handwritten signature]



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)
Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141
E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

Codice fiscale 82001290772
Partita IVA 00451000772
P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

Prot. 2092 del 11 GIU. 2022

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA RICOSTRUZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE ANNI 2022 E PREGRESSI. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. RELAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 40 , COMMA 3 SEXIES, DEL D. LGS.165/01 -

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del Fondo Integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, di integrazioni da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro.

L'attività di ricostituzione del Fondo di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di determinare con esattezza gli importi nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento succedutesi nel tempo.

L'evoluzione contrattuale e le disposizioni normative hanno imposto agli Enti locali un sempre maggiore livello di attenzione e di conoscenza rispetto alle tematiche della costituzione e utilizzo dei fondi incentivanti. Le risorse, il fondo, di cui del trattasi deve essere costituito, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative, annualmente. Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014, n. 68, di fatto consentono agli enti di recuperare eventuali maggiori oneri derivanti dalla non corretta costituzione sui "fondi" futuri.



Relazione tecnica ricostruttiva fondo personale non dirigenziale

Si premette che le azioni di ricostruzione del fondo del personale del comparto funzioni locali si sono rese necessarie in quanto, da una verifica a campione sulle precedenti costituzioni, è emerso che alcuni valori, come ad esempio gli incrementi derivanti dal calcolo del monte salari, risultavano non correttamente determinati.

Prendendo spunto dalle disposizioni del nuovo CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 e dalle novità in esso contenute, in particolare dall'art. 67 e seguenti, si è proceduto alla verifica costitutiva del fondo del personale.

Ciò premesso occorre sottolineare che la base costitutiva del fondo trova fondamento nel CCNL del 01/04/1999; l'interesse dell'Ente è di assicurare che la consistenza del fondo sia correttamente calcolata, ciò al fine di acclarare la regolarità dell'azione amministrativa ante e post nuovo CCNL, sia sotto l'aspetto finanziario che normativo.

In merito a quanto sopra, si rileva che:

- a) la verifica di computo, anche in via retroattiva, costituisce attività di autotutela in caso di eventuale rilevazione di discrasie e difformità applicative dei diversi istituti, come sostenuto, del resto, dalla stessa ARAN, la quale – con parere RAL-499-15B1 reso sul quesito *“Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?”* – ha avuto occasione di rassegnare quanto segue: *“La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15. La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali.”* (tale orientamento è stato recentemente confermato dall'ARAN con nota 14280/2018 inviata a un ente istante);
- b) in particolare, le attività ricostruttive sono principalmente destinate alla verifica delle voci relative alla *parte stabile* del fondo, in quanto soggette a stanziamento obbligatorio ai sensi di CCNL secondo dinamiche costitutive a



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

dinamica predefinita, oltre che di talune linee di finanziamento anche della *parte variabile*, quando legate a specifiche percentuali di incidenza su basi di calcolo altrettanto predefinite dal CCNL;

- c) l'opportunità di verificare il processo di costituzione del fondo trova poi ulteriore motivazione nell'intervento operato dal legislatore con le disposizioni recate dall'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale (secondo il testo a regime risultante dalle successive modifiche e integrazioni): *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*; ciò implica – a maggior ragione – una corretta verifica dello stanziamento complessivo pregresso, finalizzata ad assicurare la giusta determinazione – a regime – delle risorse di cui si tratta. In merito al limite legale di finanziamento fissato al 2010 e alla facoltà di ricostruire il computo pregresso di alimentazione del fondo, si è anche espressa la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 664/2011), la quale – sulla premessa che il comune istante, alla fine del 2010, *“... aveva provveduto “ora per allora” alla ricostituzione dei vincoli contrattuali concernenti il periodo 1999/2009 per quanto concerne il personale direttivo e 1996/2009 con riferimento al personale dirigenziale”* senza concludere, nello stesso termine, il processo contrattuale decentrato di utilizzo delle risorse – ha espresso l'avviso secondo il quale *“... il legislatore ha expressis verbis ritenuto di delimitare l'entità dei rinnovi contrattuali solo per gli anni successivi al 2010, per di più ancorando la determinazione dei livelli remunerativi all'anno solare 2010, utilizzando gli atecnici concetti di “spettanza” e “destinazione” che (prescindendo dalla classificazione della fase erogativa della spesa secondo la ripartizione propria della contabilità pubblica) evidenziano la correlazione alle prestazioni lavorative rese nell'anno di riferimento. Del resto, la conferma a tale impostazione è data dalla circostanza che il legislatore ha escluso ... la rilevanza dell'eventuale corresponsione di arretrati sinanco ai fini della determinazione delle retribuzioni legittimamente attribuibili nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013. Peraltro, laddove lo stesso legislatore avesse voluto estendere*



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

l'applicazione del tetto di spesa agli emolumenti relativi ad anni anteriori al 2011, lo avrebbe fatto in modo espresso, come in altre disposizioni del medesimo decreto ... Ne deriva che proprio la ventura definizione degli accordi contrattuali assumerà rilievo ai fini della quantificazione del limite rappresentato dall'anno 2010, cui la normativa in esame ha inteso ancorare il tetto di spesa. Resta inteso che detta definizione, al fine di evitare una sostanziale elusione dei precetti normativi di contenimento, dovrà attenersi ai presupposti di legge, e in particolare: i) quanto al trattamento fondamentale, al rispetto dei criteri determinati nella contrattazione collettiva per gli enti locali; ii) quanto agli elementi incentivanti, all'osservanza dei controlli in materia di contrattazione integrativa previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

- d) *rileva altresì il comma 236 dell'articolo unico della legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208/2015, ai sensi del quale: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;*
- e) *si è poi aggiunto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, abrogativo del comma 236 di cui sopra, che stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che – nelle more del riordino delle discipline retributive nazionali – “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente*



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

importo determinato per l'anno 2016"; in sostanza, da tale data resta fermo il tetto determinato per i fondi con riferimento alle consistenze 2016, ma senza che sia più prevista, dal 2017, la relativa riduzione in proporzione all'eventuale andamento quantitativo in riduzione del personale in servizio;

- f) secondo l'art. 33, comma 2, ultimo capoverso, del D.L. n. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019), infine, *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*; il D.M. attuativo 17/03/2020, entrato in vigore il 20/04/2020, riguardo alla gestione del fondo, riporta la seguente indicazione: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018."*;

Risulta quindi chiaro che le disposizioni sopra riportate implicano una corretta verifica degli stanziamenti del fondo decentrato.

Al fine di rappresentare al meglio gli elementi costitutivi, si riportano, qui di seguito, alcune note interpretative.

Sul piano giuridico, la costituzione-ricostruzione trova necessaria fonte – ancora oggi – nella disciplina generale recata dall'art. 31 del CCNL del 22/1/2004, disposizione ripresa dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, ove sono puntualmente distinte le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità:

1. *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui*



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. *L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*
 - a) *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
 - b) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
 - c) *dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
 - d) *di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
 - e) *degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*
 - f) *dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale,*



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati;*
- h) delle risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).*

Si possono **annualmente integrare le risorse aventi carattere di stabilità** con importi aventi **caratteristiche di eventualità e di variabilità**, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritti:

Comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2019

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;*
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;*
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;*
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;*
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;*



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

Ancora, il citato art. 67 del nuovo CCNL prevede espressamente quanto segue:

- ✓ al comma 4, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- ✓ al comma 5, lette b), gli enti possono destinare apposite risorse: alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

Il successivo comma 6 specifica alcune modalità di incremento:

Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

Il Comune di Colobraro si trova in nessuna delle condizioni richiamate dalla disposizione di cui al comma 6 sopra riportato.

Il successivo comma 7 conferma disposizioni e orientamenti che si sono consolidati nel recente passato:

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Quanto sopra riportato trova riscontro negli schemi costitutivi del fondo e negli altri allegati alla presente relazione, anche con riferimento alle disposizioni contrattuali in vigore prima dell'entrata in vigore del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; in particolare:

- ✓ i dati economico-finanziari sono stati determinati sulla base della documentazione conservata dagli uffici comunali; gli stessi, che funzionano con apposite formule di calcolo, possono sempre essere sottoposti a ulteriori controlli sulla scorta delle indicazioni fornite nelle descrizioni degli istituti contrattuali contenute nel foglio di calcolo e in questa sede;
- ✓ per quanto riguarda la determinazione dei monti-salari, si è fatto riferimento a quanto espressamente specificato dalle seguenti apposite dichiarazioni congiunte, poste a corredo di CCNL del comparto:

CCNL del 14/9/2000 – Dichiarazione congiunta n. 14

“Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l'espressione “Monte salari annuo.....” deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l'integrazione degli oneri riflessi a carico dell'ente.”;

CCNL del 11/4/2008 – Dichiarazione congiunta n. 1



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

“Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.”;

- ✓ la retribuzione individuale di anzianità (RIA), già in godimento e acquisita dai dipendenti ai sensi dell’ordinamento previgente alla privatizzazione del pubblico impiego, incrementa il fondo in parte stabile dal momento della cessazione dal servizio di detto personale, fatta eccezione, come specificato nel foglio di calcolo, per il quadriennio 2011-2014 per effetto del limite imposto dal già ricordato art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010; come si è visto, dall’anno 2015 cessa la sua efficacia tale disposizione, ferme le riduzioni effettuate nel quadriennio; ciò significa che la RIA dovrà (essendo parte stabile obbligatoria) incrementare il fondo con decorrenza dallo stesso 2015, mediante l’inserimento delle risorse che si liberano, a tale titolo, esclusivamente per cessazioni di personale intervenute con decorrenza 1/1/2015, cioè senza alcuna possibilità di recupero della RIA già goduta dal personale cessato nel ridetto quadriennio 2011-2014 di blocco incrementale dei fondi. A tal fin si è utilizzato il foglio di calcolo predisposto dall’ARAN e approvato dall’IGOP. Il recupero della RIA nel periodo dall’anno 2016 viene ulteriormente attenzionata per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 riportato in precedenza; in alternativa, l’inserimento degli importi della RIA di cui sopra deve invece essere effettuato nel solo caso in cui i relativi



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

incrementi della parte stabile del fondo trovino compensazione di pari importo mediante la riduzione della parte variabile, ove esistente e capiente, fino a concorrenza del tetto di alimentazione previsto dalle leggi finanziarie di cui si è detto;

- ✓ incrementano il fondo in parte stabile anche gli adeguamenti delle posizioni economiche di sviluppo nella categoria dettati direttamente – sulle posizioni di sviluppo già in godimento – dai CCNL succedutisi nel tempo (progressione orizzontale), da intendersi finanziati dal contratto nazionale in occasione della stipulazione di ciascun biennio; è ciò che si legge espressamente nella dichiarazione congiunta n. 14 posta a corredo del CCNL del 22/1/2004: *“Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, ... naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999. Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate ... dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.”*. Tale dichiarazione congiunta ha poi trovato conferma nelle dichiarazioni congiunte n. 4 allegata al CCNL del 9/5/2006 e n. 1 allegata al CCNL del 31/7/2009, entrambe le quali confermano che *“l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la*



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti". Pertanto, nelle caselle della riga dello schema di computo fornito, sotto la Fonte *Incrementi* e la Descrizione *"Incremento per effetto aumenti CCNL su PEO"* deve essere inserito il totale degli incrementi economici disposti biennialmente dai CCNL al personale in servizio al momento dell'entrata in vigore di ciascun CCNL, sino al 2009 (cioè sino all'ultimo CCNL stipulato prima del blocco legale della contrattazione nazionale di parte economica, tutt'ora in corso). Tali incrementi, i cui valori corrispondono alla differenza tra l'incremento (miglioramento economico) biennale attribuito a ciascuna posizione di sviluppo (ad es.: B2, B3 ...; C2, C3 ...) e l'incremento della posizione iniziale di ogni percorso economico (A1, B1, B3 giuridica, C1, D1 e D3 giuridica), come rilevabili dalle tabelle annesse a ciascun CCNL, sono infatti finanziati a valere sulle risorse di bilancio, da stanziare aggiuntivamente per l'erogazione dei miglioramenti economici nazionali. In sostanza, il finanziamento di detti miglioramenti avviene con nuove risorse, che producono un corrispondente incremento della parte stabile del fondo, con riferimento ai valori a regime dei miglioramenti medesimi. Ciò determina la necessità di evidenziare, anche nella parte dell'alimentazione, i differenziali di cui si tratta, poiché, in caso contrario, si eroderebbero le risorse (stabili) del fondo già stanziate prima dei miglioramenti di ciascun biennio economico, facendovi gravare anche i medesimi differenziali, a decremento indebito delle stesse (si vanificherebbero, in altre parole, gli effetti di recupero inflattivo imposti dalla finanziaria a favore dei dipendenti). In merito alle modalità di calcolo, si rimanda a quanto specificato dall'ARAN, previo richiamo alle sopra riportate dichiarazioni congiunte, nell'orientamento RAL 1725;

- ✓ lo stanziamento dell'importo corrispondente all'1,2% del monte-salari 1997 (art. 15, commi 2 e ss. del CCNL del 1/4/1999), come specificato nelle note recate dallo schema di computo, deve trovare espresso sostegno in processi di razionalizzazione delle attività ovvero nella sua destinazione al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità (comma 4); in merito, si è espressa l'ARAN (RAL 1634), secondo la quale, ferma restando la *"necessaria e preventiva valutazione da parte dell'ente in ordine alla propria situazione economico – finanziaria ed alla propria capacità di bilancio (anche alla luce dei vincoli previsti dalle leggi finanziarie in materia di patto di stabilità interno*



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

e di obblighi di contenimento della spesa), quali risultano nel momento in cui interviene la decisione”, non costituisce violazione della norma la “diversa situazione dell’ente che, a suo tempo, abbia disposto l’incremento dell’1,2% delle risorse decentrate variabili relative ad un determinato anno, nel rispetto dei requisiti contrattuali e dei vincoli legislativi all’epoca vigenti (patto di stabilità, obbligo di contenimento delle spese), ma abbia ommesso semplicemente di formalizzare in una specifica documentazione l’effettivo intervento di tutti gli adempimenti a tal fine richiesti. In relazione a tale fattispecie, trattandosi di un profilo meramente formale, che non incide in alcun modo sui requisiti sostanziali che dovevano sussistere ed essere verificati al momento in cui è stato disposto l’incremento, si ritiene possibile che il nucleo di valutazione possa anche successivamente, ora per allora, controllare e certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle risorse decentrate (effettive maggiori disponibilità di bilancio determinatesi all’epoca in esito a processi di riorganizzazione posti in essere in quell’anno; raggiungimento effettivo degli obiettivi di produttività e di qualità preventivamente stabiliti ed in relazione ai quali era stabilito l’incremento), con piena e completa assunzione di ogni responsabilità in proposito.”.

Ciò posto – ferma l'esigenza che le risorse siano previamente destinate a quelle specifiche finalità – costituisce buona regola acquisire sempre, già in sede di stanziamento e inserimento nel fondo di dette risorse, il parere motivato e preventivo degli organismi previsti dalla norma contrattuale, in ragione dell'estrema fluidità che hanno assunto, di recente, le posizioni interpretative istituzionali in tutta la materia dell'alimentazione delle risorse integrative. Quanto evidenziato in merito all'acquisizione di specifici pareri da parte degli organi previsti dalla norma contrattuale è venuto meno con la sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018.

Diversamente, gli incrementi facoltizzati dal comma 5 del medesimo art. 15¹ del CCNL del 1/4/1999 – ai sensi del quale “*In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni*

¹ Ora art. 67, comma5, lett. b) del CCNL 21/05/2018



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni ... , valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.” – devono sempre trovare compiuta prefigurazione, sia in ordine agli obiettivi che ai relativi strumenti di controllo e riscontro a consuntivo, negli atti di costituzione e destinazione annuale delle risorse decentrate.

L'interpretazione di tale disposizione ha trovato, di recente, importanti sviluppi interpretativi da parte dell'ARAN con il noto parere RAL1831 (reso al Comune di Scandicci), alla cui attenta lettura si rimanda per il dettaglio, ove l'Agenzia ha rilevato il consolidamento di *“un nuovo quadro regolativo che cerca di coniugare l'indispensabile autonomia degli enti nelle proprie scelte organizzative e gestionali, con l'altrettanto necessario rispetto di vincoli e parametri di natura economico-finanziaria, collegati agli andamenti generali di bilancio ed alla complessiva spesa di personale”* ed ha affermato che *“le risorse stanziare possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai <<compensi di produttività>>, tra quelli di cui all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base della indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l'incremento ...; nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno dei degli stessi, per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito ... è direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l'accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell'ambito dell'organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti ...”.*

Tale impostazione interpretativa è stata pienamente condivisa dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Liguria, proprio in seno a un procedimento ispettivo attivato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (cfr. delibera n. 39/2016, allegata, per il



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

dettaglio), ove veniva contestato lo stanziamento di risorse variabili finalizzate a sostenere istituti indennitari diversi dai premi di produttività.

La recente “riforma Madia” (cfr. art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017) ha poi codificato le facoltà d’integrazione di cui si tratta, stabilendo che – fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 (cioè il tetto massimo per le risorse decentrate fissato al 2016, del quale si è già detto) – *“le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*. Disposizione ripresa dal CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 5, lett. b).

Quanto all’articolo 208 del Codice della Strada, è noto come la relativa e consolidata interpretazione offra un ampio ventaglio di opportunità applicative (cfr., per un dettagliato riepilogo della materia, la delibera n. 104/2010 della Sezione di controllo della Corte dei Conti Toscana), ivi compresa la possibilità di finanziare istituti del salario accessorio della P.M. (turni, reperibilità, disagi operativi, etc. ...). Risulta peraltro altrettanto consolidato, nella copiosa e consolidata giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti, che i finanziamenti di tali istituti, a valere su tale disposizione di legge, debbano comunque trovare convogliamento nel fondo decentrato di parte variabile, quale espressione specifica e particolare delle regole dettate dall’art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, già ampiamente commentato, con la conseguenza che gli stessi stanziamenti variabili non possono in alcun modo determinare lo sfioramento del tetto del fondo, di cui pure si è già trattato più sopra, quale stabilito dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e dal comma 236 dell’articolo unico della legge di stabilità n. 208/2015, indi dall’art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017, appena emanato (GU n. 130/2017), attuativo della “riforma Madia”. In merito alla disposizione in esame la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera n. 5 ha chiarito che: *«I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro»*.



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

La riduzione da operare nel quadriennio 2011-2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, nonché per il 2016 ai sensi del comma 236 della legge n. 208/2015, deve intervenire con riguardo alla diminuzione del personale intervenuta in ogni annualità, a far tempo dal 2011 compreso, rispetto all'anno 2010 e con riferimento percentuale alle medie (semisomme) di personale in servizio in ciascuna delle dette annualità, sempre in raffronto al dato del 2010; in tal modo, la riduzione da operare su ciascun anno risulta comprensiva della quota di riduzione dell'anno precedente; in merito, costituisce riferimento tecnico-applicativo quanto recato al punto 3) (pagg. 4-5) della circolare MEF/RGS/IGOP n. 12 del 15 aprile 2011, cui si fa rimando per il dettaglio; tale riduzione è stata provvisoriamente calcolata, nello schema di computo fornito, in unica soluzione sul totale di parte stabile e di parte variabile, in ragione della parzialità dei dati al momento forniti dagli uffici dell'Ente; ad esito dell'inserimento completo dei dati, reperiti e verificati, la rappresentazione del taglio dovrà avvenire distintamente per le due parti del fondo, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle stesse, diversamente disciplinato dalle vigenti disposizioni di CCNL (si veda *infra*, nella parte sull'utilizzo del fondo).

La medesima logica di blocco e riduzione riprende, poi, per l'anno 2016, in virtù dell'entrata in vigore del già rammentato comma 236 dell'articolo unico della legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208/2015, con la specificazione, peraltro, che si deve tenere conto – ai fini della riduzione e, quindi, del computo dell'organico di fatto al 31/12/2016 – anche “*del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”; tale soluzione è confermata in seno alla circolare MEF-RGS-IGOP n. 19/2017 sulla compilazione del conto annuale (cfr. pag. 162).

Ancora, occorre tenere presente che, in data 7 giugno 2017, è stato pubblicato sulla GU n. 130/2017, il D. Lgs. n. 75/2017, attuativo della “delega di riforma Madia” (art. 11, L. n. 124/2015), il cui art. 23, al comma 2, nell'abrogare il comma 236 di cui sopra, stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che – nelle more del riordino delle discipline retributive nazionali – “*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*”; in sostanza, da tale data resta



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

fermo il tetto determinato per i fondi con riferimento alle consistenze 2016, ma senza che sia più prevista, dal 2017, la relativa riduzione in proporzione all'andamento quantitativo del personale in servizio; in proposito, lo schema di computo distingue anche le voci di alimentazione, di natura variabile, che non concorrono alla determinazione del limite del fondo.

In ordine a quanto finora riportato si specifica che:

- il file ricostruttivo del fondo relativo agli anni 1999/2010 riporta, oltre alle specifiche disposizioni di riferimento, anche una colonna con le note contenenti informazioni sintetiche delle azioni – variazioni rilevate in sede ricostruttiva;
- i file ricostruttivi successivi riportano i riferimenti contrattuali utilizzati ai fini della costituzione;
- il file di costituzione fondo relativo all'anno 2018 e quelli successivi riportano gli incrementi previsti dal CCNL del 21/05/2018;
- i file di costituzione relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 riportano l'applicazione della disposizione di cui all'art. 33, comma 2, ultimo capoverso, del D.L. n. 34/2019 e delle disposizioni di cui alla premessa del D.M. attuativo del 17/03/2020;
- i file allegati riportano le specifiche degli incrementi/decrementi (calcolo monte salari, RIA, personale ATA, bienni economici – differenziali PEO, elenco personale con il LED, personale ex VIII q.f. in servizio al 31/03/1999, personale riclassificato, etc.);
- nei file ricostruttivi, relativamente agli importi concorrenti al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 e all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e non concorrenti al citato limite, sono stati riportati i valori già indicati in sede costitutiva;
- i file allegati riportano le ricostituzioni relative agli anni dal 2010 al 2020, prendendo come base di riferimento la costituzione del fondo relativo all'anno 1999 con l'applicazione delle disposizioni di riferimento di cui ai CCNL del comparto del personale non dirigenziale, più precisamente:
 - CCNL 01/04/1999;
 - CCNL 05/10/2001;



COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

- CCNL 22/01/2004;
- CCNL 09/05/2006;
- CCNL 11/04/2008;
- CCNL 31/07/2009;
- CCNL 21/05/2018.

Si specifica che l'analisi ricostruttiva ha evidenziato che l'Ente, nel periodo considerato, non sempre ha costituito il fondo di cui trattasi.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai file ~~excel~~:

- FONDI 1999/2010
- FONDI 2010/2014
- FONDI 2015/2016
- FONDI 2016/2017
- FONDO 2018
- FONDO 2019
- FONDO 2020
- FONDO 2021
- FONDO 2022

I dettagli degli elementi ricostruttivi si evincono nella colonna "NOTE" del file fondi 1999/2010



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

L'analisi ricostruttiva ha evidenziato, in alcuni anni, l'utilizzo di maggiori somme rispetto a quelle disponibili. La tabella che segue evidenzia l'andamento del maggiore/minore utilizzo del fondo nel corso degli anni dal 2010 al 2021:

Comune di Colobraro	
ANNO	IMPORTO
2010	- 13.215,50
2011	- 3.471,10
2012	- 9.001,66
2013	2.021,12
2014	548,04
2015	5.339,10
2016	- 8.145,75
2017	- 17.784,54
2018	8.342,08
2019	16.067,91
2020	19.140,56
2021	27.607,20
TOTALE	27.447,44



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

I maggiori utilizzi (da ricostituzione), come si nota, sono stati recuperati, come si evidenzia nella tabella sopra riportata, negli anni in cui si è potuto constatare un minore utilizzo. Si precisa, che le economie da ricostruzione non possono essere rese disponibili per effetto del principio contabile 4.2.

Riguardo il fondo delle P.O., consultando il file all'uopo dedicato, si può constatare che l'andamento è rispettoso dei limiti tanto dell'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 quanto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. 75/2017.

Tutti i dettagli ri-costitutivo sono contenuti nei file allegati alla presente relazione.

Ad ogni buon conto, si riporta, qui di seguito, la costituzione del fondo del personale del comparto e il fondo delle P.O. relativi all'anno 2022

DESCRIZIONE	2022	FUORI FONDO 2022
-------------	------	------------------

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (Art. 67, comma 1) - COMPRENDE RIDUZIONE PER PERSONALE ATA - RIA NON RECUPERABILE NEL PERIODO 2010/2013 E ANNO 2015 - COMPRENDE ANCHE RIDUZIONE STABILE PERIODO 2011/2014	42.126,10	
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. A - EURO 83,20 X DIP IN SERVIZIO AL 31.12.2015 DA ANNO 2019 (N. DIPENDENTI FT X 83,20)	-	1.164,80
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. B - DIFFERENZIALI PEO	-	973,18
Incremento 0,20% MONTE SALARI 2001 - (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018) - Vedi orientamento ARAN CFL 15	-	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	1.996,19	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2017	2.231,58	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2018	1.208,87	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2019	1.100,19	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2020	-	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2021	2.290,86	



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	-	
IMPORTI PER TRASFERIMENTO FUNIONI ... UNIONI - ART. 67, COMMA 2, LETT E)	-	
IMPORTO CORRISPONDENTE A EVENTUALI MINORI ONERI PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE MAX 0,20% DEL MS ANNUO DELLA STESSA DIRIGENZA - ART. 67, COMMA 2, LETT. F)	-	
RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - ART. 67, COMMA 2, LETT. G	105,00	
INCREMENTO X AUMENTO D.O. E ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	-	
INCREMENTO PER RIDUZIONE DELL'IMPORTO DESTINATO ALLE P.O. ART. 15, COMMA 7	-	
Art. 20, comma 3, D.Lgs. 75/2017 ... (circolare 2/2018 DFP) - Incremento per personale stabilizzato con utilizzo risorse di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010	-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA A FAR DATA DALL'ANNO 2015 ... APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2BIS, DEL D.L. 78/2010 - CON SEGNO MENO	4.490,40	
	-	
TOTALE RISORSE STABILI	46.568,39	

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE.... (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, COMMA 3, LETT. A	-	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67, COMMA 3, LETT. C (SPECIFICARE) (ES. ICI PER LE SOMME ANCORA DA INCASSARE)	-	
RIA CESSATI NELL'ANNO PARTE VARIABLE IN DODICESIMI - ART. 67, COMMA 3, LETT. D)	2.201,40	
MESSI NOTIFICATORI - INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/09/2000 - ART. 67, COMMA 3, LETT. F)	-	
RISORSE PER FINANZIAMENTO REGIONALE PIM (SERVIZIO CIVILE)	-	
INTEGRAZIONE 1,2% - ART. 67, COMMA 3, LETT. H)	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ANCHE DI MANTENIMENTO (EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 - ART. 67, COMMA 3, LETT. I -	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ANCHE DI MANTENIMENTO (EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL	-	



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

01/04/1999 - ART. 67, COMMA 3, LETT. I - PIANO CASA - DELIBERA CDC MARCHE N. 9/2011		
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	2.201,40	

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO (DI PARTE STABILE) NON UTILIZZATE NELL'ANNO PRECEDENTE - ART. 67, COMMA 1)	-	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67, COMMA 3, LETT. E)	-	
ISTAT	500,00	
ART. 113 D. LGS. 50/2016 INCENTIVO UFFICI TECNICI - ANCHE PER SERVIZI E FONITURE ART. 67, COMMA 3, LETT. C	2.000,00	
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	2.500,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI	4.701,40	

TOTALE
51.269,80

VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE PARTE VARIABILE	2.500,00
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	48.769,80

TOTALE FONDO	48.769,80	
LIMITE FONDO ANNO 2016	40.204,41	(STABILE + VARIABILE)

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RICONDUZIONE AL LIMITE ANNO 2016	- 8.565,39
FONDO ANNO 2022	40.204,41
INCREMENTO (DIFFERENZIALI PEO ANNO 2019 + 83,20 €) NON SOGGETTO A LIMITI - 2022	2.137,98



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

INCRMENTO 0,20%	0,00	
INCREMENTO ART. 33, COMMA 2, D.L. 34/2016 E DM 17/03/2020	0,00	Personale anno 2022 < 2018
TOTALE FONDO DISPONIBILE	42.342,39	
FINALE UTILIZZABILE	42.342,39	
SOMME NON CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE	2.500,00	
TOTALE COMPELSSIVO	44.842,39	
NETTO FONDO DISPONIBILE	44.842,39	

Fondo P.O.

IMPORTO DESTINATO ALLA R.P. E R.R. DELLE P.O. ANNO 2016	25.823,04
INCREMENTO FONDO P.O. DA CONTRATTAZIONE	0,00
INCREMENTO CON UTILIZZO ART. 11BIS D.L. 135/2018	0,00
DECREMENTO FONDO P.O. COME DA CONFRONTO - CON SEGNO MENO	0,00
IMPORTO DESTINATO ALLA R.P. E R.R. DELLE P.O. ANNO 2022	25.823,04
IMPORTO DESTINATO ALLA R.R. - FORMULA AL 20,00%	5.164,61
IMPORTO DESTINATO ALLA R.P.	20.658,43

Si dà atto che il file excel di ricostruzione delle risorse decentrate comprende anche i seguenti fogli di alimentazione e controllo:



COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)

Codice fiscale 82001290772

Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141

Partita IVA 00451000772

E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

P.E.C. comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

1. Personale in servizio al 01/04/1999 - Base verifica LED e applicazione bienni economici.
2. Personale in servizio al 05/10/2001 – Base applicazione bienni economici
3. Personale in servizio al 22/01/2004 – Base applicazione bienni economici
4. Personale in servizio al 06/05/2006 – Base applicazione bienni economici
5. Personale in servizio al 11/04/2008 – Base applicazione bienni economici
6. Personale in servizio al 31/07/2009 – Base applicazione bienni economici
7. Personale ex VIII Q.F. al 31.03.1999
8. Personale ATA trasferito allo Stato
9. Personale Reinquadrato
10. Calcolo recupero 3% straordinario
11. Personale con LED al 31.03.1999
12. Personale con LED al 31.03.1999 - Calcolo importo
13. Determinazione monte salari
14. Dati recupero RIA
15. Definizione e calcolo recupero bienni economici PEO
16. Personale in servizio - Applicazione art. 9, comma 2bis D.L. 78.2010 – Riduzione fondo
17. Incrementi CCNL 21.05.2018 - Differenziali PEO
18. Incrementi CCNL 21.05.2018 - € 83,20
19. Fogli applicazione art. 33, comma 2 D.L. 34/219 e D.M. 17/03/2020;
20. Evoluzione Posizioni Organizzative
21. Ulteriori file a corredo (tabelle conto annuale, personale ATA trasferito, etc)

Colobrarò, _____

Il Responsabile

COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di Matera

VERBALE N. 27 del 13 giugno 2022

Oggetto: Certificazione sulla relazione tecnica ricostruttiva fondo personale non dirigenziale.

La sottoscritta Dr. Annamaria Campana, Revisore Unico del Comune, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2021,

PRESO ATTO CHE

- è stato richiesto il parere sulla “**Relazione tecnica ricostruttiva fondo personale non dirigenziale**” del Comune di Colobrarò a firma del Responsabile Finanziario Avv. Andrea Bernardo;
- l’Ente ha provveduto alla ricostruzione del Fondo del personale a partire dall’anno 1999 e fino al 2022;
- l’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 stabilisce che “... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”;
- la costituzione del Fondo per l’anno 2016 risulta pari ad € 40.204,41, con esclusione degli importi non soggetti al limite del salario accessorio ex art. 23 del D. Lgs. N. 75/2017;
- la costituzione del fondo per l’anno 2022, per le somme soggette al limite, risulta pari ad € 44.842,39;
- per quanto di competenza, a partire dall’anno 2019 la scrivente ha potuto riscontrare che non è mai stata richiesta all’organo di controllo la certificazione del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente. Alla richiesta al Responsabile Finanziario dell’Ente circa le motivazioni, è stato riferito che non fosse stato costituito alcun Fondo. Tanto trova conferma nelle relazioni al Rendiconto per gli anni 2019, 2020 e 2021.



DATO ATTO

delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

- CCNL del 01.04.1999 articolo 15, comma 1;
- CCNL del 05.10.2001 articolo 4 commi 1 e 2;
- CCNL del 22.01.2004 articoli 31, 32 commi 1, 2 e 7 e articolo 34;
- CCNL del 09.05.2006 articolo 4 comma 1;
- CCNL del 11.04.2008 articolo 8, comma 2;

ACCERTATO

-il rispetto del limite del tetto complessivo 2016, sulla scorta delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale (art.1, comma 557, Legge 296/2006), delle già citate novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017, nonché sui contenuti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 7/SEZAUT/2017/QMIG e della Circolare MEF-RGS n° 19 del 27.04.2017, come segue:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	46.568,39
Risorse variabili totali	4.701,40
Totale fondo tendenziale	51.269,79
B) Decurtazione del Fondo Tendenziale per limite 2016	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.363,99
Decurtazione risorse variabili	2.201,40
Totale decurtazioni fondo tendenziale	8.565,39
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	40.204,40
Risorse variabili	2.500,00
Incremento non soggetto a limite	2137,98
Totale Fondo sottoposto a certificazione	44.842,38

CONSIDERATO

Che dall'esame della documentazione trasmessa, ovvero dalle risultanze delle attività di ricognizione e rideterminazione del fondo relativo agli anni 1999-2018 e costituzione del fondo relativo all'anno 2019, non risultano che contrastano con le disposizioni contrattuali e normative in materia;



Che le economie, così, come specificato dall'Ente, non risultano disponibili e, pertanto, ricondotte nel disponibilità del bilancio.

DATO ATTO

Che non si rilevano particolari motivazioni che non consentono le attività ricostruttive del fondo di cui trattasi.

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione delle risultanze delle attività ricostruttive del fondo incentivante del personale non dirigenziale così come esposto nella relazione tecnica ricostruttiva inviata.

Potenza, 13 giugno 2022.

Il Revisore Unico dei Conti

Dot.ssa Annamaria Campana

